



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0000392 - 13/01/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 13 GEN. 2012

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di RIMINI
Corso d'Augusto 108
47921 Rimini**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 372/2011_riliquidazione parcella a carico degli amministratori di una srl

Facendo seguito al quesito del 25 ottobre 2011, con il quale si chiede se sia possibile rilasciare un secondo parere di liquidazione nei confronti degli amministratori di una srl per prestazioni rese dall'iscritto a favore della stessa società e per le quali l'Ordine ha già rilasciato un parere di liquidazione nei confronti della società, si osserva quanto segue.

Nel quesito sono richiamate le massime delle sentenze n. 1244/2000 e 7309/2000 della Corte di Cassazione nelle quali si afferma che *"il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo"*.

La lettura delle citate sentenze evidenzia che i casi ivi trattati sono diversi da quello sottoposto alla nostra attenzione. Nel quesito, infatti, cliente del professionista sembra essere la società che ha stipulato il contratto d'opera professionale per il tramite degli amministratori che hanno la legale rappresentanza della società. La stessa società sembra essere la beneficiaria delle prestazioni rese dal professionista

Tale situazione è ben diversa da quella che viene rappresentata nelle due sentenze.

Nella sentenza 1244/2000 la Corte, in virtù del principio sopra richiamato, esclude che il soggetto a vantaggio del quale è stata resa la prestazione sia tenuto al pagamento degli onorari qualora lo stesso non abbia conferito direttamente l'incarico professionale e dunque non possa qualificarsi come cliente del professionista.

Nella sentenza 7309/2000, invece, la Corte di Cassazione ha escluso che l'avvocato che aveva difeso gli amministratori di una società potesse richiedere direttamente il pagamento dei compensi alla società. La Corte, infatti, *"rilevando che la difesa dei soci e dell'amministratore in un giudizio civile o penale non rientra nei fini che persegue la società (anche se questa può avvantaggiarsi da un esito del giudizio favorevole alla persona del socio o dell'amministratore) e che l'appellante non ha indicato gli elementi di prova dai quali dovrebbe desumersi che il mandato d'incarico professionale egli avrebbe ricevuto dalla società"*, ha escluso che l'incarico fosse stato conferito al professionista dalla stessa società ed ha, quindi, correttamente applicato il principio innanzi richiamato, escludendo il diritto del professionista di

pretendere il pagamento del compenso dalla società di capitali, che non aveva conferito l'incarico allo stesso".

Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che il parere di liquidazione potrà essere rilasciato nei confronti degli amministratori solo qualora questi non abbiano agito in qualità di legali rappresentanti della società e abbiano conferito l'incarico al professionista per l'espletamento di prestazioni da rendere nel loro esclusivo interesse.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

